

Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi**Sezione B - Broker**

Intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

La presente sezione contiene le informazioni relative a:

- **Requisiti per l'iscrizione**
- **Modalità di iscrizione**
- **Operatività**
- **Adempimenti annuali**
- **Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari**
- **Informativa precontrattuale**
- **Aggiornamento professionale**
- **Passaggio di sezione**
- **Collaboratori**
- **Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE**
- **Cancellazione dal registro**
- **Reiscrizione**

ATTENZIONE:

Per la presentazione delle domande occorre compilare gli allegati predisposti dall'Isvap e disponibili sul sito internet dell'Autorità, trasmettendo ESCLUSIVAMENTE i QUADRI di interesse.

Requisiti per l'iscrizione

(Artt. 8, 13 e 14 del Reg. n. 5/2006)

Persone fisiche

- Godimento dei diritti civili;
- Possesso dei requisiti di onorabilità;
- Superamento della **prova d'idoneità**;
- Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
- Non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- avere aderito al Fondo di garanzia.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data del 24/10/2006 (data di entrata in vigore del Regolamento Isvap n. 5/2006 - Cfr. art. 64).

Società

- Avere la sede legale in Italia;
- Avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione, nonché le qualifiche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale a persone fisiche iscritte nella sezione B del registro;
- Non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici.
- avere aderito al Fondo di garanzia.

Ai fini dell'esercizio dell'intermediazione riassicurativa, da sola o congiuntamente all'intermediazione assicurativa, le società devono altresì:

- Disporre di un capitale sociale interamente versato non inferiore a € 120.000,00,

nonché, in caso di esercizio di entrambe le attività, assicurativa e riassicurativa:

- Avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte;
- Disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività.

Modalità di iscrizione

(Artt. 12 e 16 del Reg. n. 5/2006)

Va presentata all'ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo secondo lo schema di cui all'**allegato 2 QUADRO A**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

Va presentata all'ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo secondo lo schema di cui all'**allegato 2 QUADRO B**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

Operatività

La persona fisica è iscritta come

La società è iscritta come operativa se

(Artt. 8, 13 e 36, comma 2, del Reg. n. 5/2006)

operativa se dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile. Detta dichiarazione va resa nell'istanza di iscrizione (**allegato 2 QUADRO A**) o, in caso di intermediario già iscritto nella sezione B, tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 11 QUADRO A**.

dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile. Detta dichiarazione va resa nell'istanza di iscrizione (**allegato 2 QUADRO B**) o, in caso di società già iscritta nella sezione B, tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 11 QUADRO B**.

Finché la dichiarazione non viene resa, la persona fisica è iscritta come non operativa e gli eventuali collaboratori non verranno iscritti al Rui.

Finché la dichiarazione non viene resa, la società è iscritta come non operativa e gli eventuali collaboratori non verranno iscritti al Rui.

Se la dichiarazione viene resa nell'istanza di iscrizione, è possibile richiedere, contestualmente alla propria iscrizione, anche l'iscrizione nella sezione E dei propri addetti all'esterno dei locali, tramite la compilazione dell'**allegato 2 QUADRO C**.

Se la dichiarazione viene resa nell'istanza di iscrizione, è possibile richiedere, contestualmente all'iscrizione della società, anche l'iscrizione nella sezione E dei relativi addetti all'esterno dei locali, tramite la compilazione dell'**allegato 2 QUADRO C**.

In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 11, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché al conseguimento dell'aggiornamento professionale in caso di inoperatività protratta per oltre un anno.

In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività.

Adempimenti Annuali

(Art. 37 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

- **Rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile;**
- **Pagamento del contributo annuale di vigilanza;**
- **Pagamento del contributo annuale al Fondo di Garanzia**

Non è prevista la comunicazione annuale all'Isvap del rinnovo della polizza di assicurazione (Cfr. Provvedimento Isvap n. 2664 del 17 dicembre 2008).

Obblighi di Comunicazione da parte degli intermediari

(Art. 36 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve comunicare all'Isvap entro **5 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento:

- la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- la ripresa dell'attività, tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 11, QUADRO A** per le persone fisiche, **QUADRO B** per le società;

entro **20 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia:

- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine o le cessazioni alle cariche di responsabile dell'attività di intermediazione, rappresentante legale, amministratore delegato e direttore generale di società iscritte nella sezione B, la comunicazione dovrà essere resa esclusivamente dalla società, tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 11, QUADRO C**;
- l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività;

entro **10 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia:

- l'interruzione del rapporto di collaborazione con gli intermediari iscritti nella sezione E, mediante la trasmissione dell'**allegato 5 bis**, o le cause giustificative

della mancata presentazione della comunicazione.

N.B. tutte le comunicazioni per le quali non è previsto un apposito allegato sono rese in forma libera.

Informativa Precontrattuale
(Art. 49 del Reg. n. 5/2006)

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l'intermediario consegna al contraente:

- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'**allegato 7A**;
- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'**allegato 7B**;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di rinnovo di polizze già sottoscritte ovvero di modifiche contrattuali non rilevanti l'intermediario può omettere di rilasciare al cliente l'allegato 7B, qualora non siano intervenute variazioni nei dati contenuti nel modello 7B a suo tempo rilasciato

Aggiornamento Professionale
(Art. 38 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario persona fisica iscritto nella sezione B del registro aggiorna periodicamente, con cadenza almeno annuale, le proprie cognizioni professionali.

L'intermediario persona fisica iscritto nella sezione B del registro temporaneamente non operante non è tenuto, all'aggiornamento professionale durante il periodo di inoperatività.

Gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di effettuare l'aggiornamento, in caso di:

- a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio.

Passaggio di sezione
(Art. 29 del Reg. n. 5/2006)

La persona fisica iscritta nella sezione B del registro può passare ad altra sezione, a condizione che sia presentata domanda in bollo conforme all'**allegato 9** e in particolare:

- il **QUADRO A** per il passaggio alla sezione A;
- il **QUADRO C** per il passaggio alla sezione E
- il **QUADRO E** per il passaggio alla sezione C.

La società iscritta nella sezione B del registro può passare ad altra sezione, a condizione che sia presentata domanda in bollo conforme all'**allegato 9** e in particolare:

- il **QUADRO B** per il passaggio alla sezione A;
- il **QUADRO D** per il passaggio alla sezione E.

Collaboratori
(Art. 24 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione B che si avvale di addetti operanti all'esterno dei propri locali deve chiederne l'iscrizione nella **sezione E** inviando una domanda in bollo conforme:

- all'**allegato 5**: in caso di richiesta di iscrizione di collaboratori non presenti nel RUI alla data di presentazione dell'istanza;
- all'**allegato 6**: in caso di richiesta di registrazione di rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E del registro alla data di presentazione dell'istanza.

Non è necessario procedere all'iscrizione nella sezione E dei collaboratori e/o dipendenti che operano all'interno dei locali agenziali. Tuttavia gli stessi devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'iscrizione nella sezione E (cfr. art. 42 Regolamento ISVAP n. 5/2006).

Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE
(Art. 31 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione B che intende operare in altri Stati membri del SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all'ISVAP una comunicazione conforme all'**allegato 10**.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione dell'intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest'ultimo.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'Autorità estera l'ISVAP provvede alla registrazione e pubblicazione di tale operatività nel Registro.

Cancellazione dal

La cancellazione dal registro avviene su **richiesta** dell'iscritto a seguito di

Registro

(Art. 26 del Reg. n. 5/2006)

presentazione di apposita domanda in bollo redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 2 QUADRO D**.

L'Isvap procede alla cancellazione **d'ufficio** dell'intermediario, tra gli altri casi, per:

- radiazione;
- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del Regolamento Isvap n. 5/2006;
- mancato versamento del contributo di vigilanza.
- mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia.

N.B. La comunicazione di inoperatività non comporta la cancellazione automatica dal Registro.

Reiscrizione

(Artt. 27 e 28 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario cancellato può chiedere la **reiscrizione** presentando una apposita domanda in bollo redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 2 QUADRO A** per le persone fisiche e **QUADRO B** per le società.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.